



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Verbale n° 36 del 17/06/2015

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. .

Oggi diciassette Giugno Duemilaquindici alle ore 19:15 nella sala delle adunanze presso Casa Pannini - Corso Guercino 74 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	Sindaco	X	
2	FORTINI VASCO	Presidente	X	
3	CARIANI MARCELLA	Consigliere Anziano	X	
4	GARUTI GIAN GABRIELE	Consigliere		X
5	CONTI ROBERTO	Consigliere	X	
6	MATTIOLI MASSIMO	Consigliere	X	
7	ZAPPATERRA DENIS	Consigliere	X	
8	DINELLI ANNA	Consigliere		X
9	TESTONI MICHELE	Consigliere	X	
10	TASSINARI COSMA	Consigliere	X	
11	CARLOTTI CINZIA	Consigliere	X	
12	CORVINI LUIGI	Consigliere	X	
13	TOSELLI STEFANO	Vice Presidente		X
14	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere	X	
15	PARESCHI FAUSTO	Consigliere	X	
16	MAGAGNA LORENZO	Consigliere		X
17	MATTARELLI MARCO	Consigliere	X	
			13	4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, CLEMENTE MARGHERITA.

Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: GALUPPI GIANPAOLO - MATTIOLI MASSIMO - ZAPPATERRA DENIS.

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI MANDERIOLI, BUSI E ROLFINI

ENTRA IL CONSIGLIERE GARUTI: I PRESENTI SONO N. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la normativa prevede la possibilità per il Comune di riscuotere coattivamente le proprie entrate, di qualsiasi natura, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;
- il Comune ha sino ad ora utilizzato esclusivamente lo strumento del ruolo;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28/2015 con la quale il Consiglio Comunale, in materia di modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ha espresso l'indirizzo di riscuotere direttamente le proprie entrate mediante ingiunzione fiscale, dando altresì l'indirizzo di aderire alla gara Intercenter per la gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali;

Visti:

- L'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- L' art. 42 lett. A) del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di ordinamento dei tributi;

Ritenuto di dover predisporre un regolamento che abbia funzione di "testo unico" di riferimento utile sia al contribuente che agli uffici preposti alla riscossione coattiva diretta delle entrate;

Richiamato inoltre il Decreto del Ministero dell' Interno 13/5/2015 che ulteriormente differisce al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Acquisito il parere dell' organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il 1° gennaio 2015;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI E VOTANTI N. 14 – VOTI FAVOREVOLI N. 10 – VOTI CONTRARI N. 1 (Mattarelli) ASTENUTI N. 3 (Corvini, Pareschi, Galuppi)


DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

tributarie ed extratributarie ” (allegato A) che si compone di 14 articoli;

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il 1° gennaio 2015;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997



CITTA' DI CENTO



COMUNE DI CENTO

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali tributarie ed
extratributarie**

Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 17.06.2015

Indice

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Riscossione coattiva diretta**
- Art. 3 - Predisposizione delle liste di carico**
- Art. 4 - Trasmissione liste di carico**
- Art. 5 - Ingiunzione di pagamento**
- Art. 6 - Efficacia dell' ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto**
- Art. 7 - Azioni cautelari ed esecutive**
- Art. 8 - Fermo amministrativo**
- Art. 9 - Azioni cautelari e conservative dei crediti**
- Art. 10 - Sgravio e rimborso**
- Art. 11 - Rimborso spese**
- Art. 12 - Rateizzazione**
- Art. 13 - Discarico per crediti inesigibili**
- Art. 14 - Disposizioni finali**

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario e qualora queste abbiano avuto esito negativo, disciplinando le attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oppure tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Riscossione coattiva diretta

1. Il Comune procede direttamente alla riscossione coattiva delle entrate, patrimoniali e tributarie, secondo la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n.602 in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "lista di carico" si intende un elenco di debitori contenente dati anagrafici ed identificativi completi del debito di ciascun soggetto moroso inserito in lista;
 - b) per "entrate tributarie" si intendono le entrate derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune;
 - c) per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono le entrate derivanti dal godimento di pubblici beni o servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (canoni demaniali,

oneri urbanistici, canoni idrici, tariffe dei servizi educativi e scolastici etc) e le sanzioni amministrative;

- d) per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi connessi con attività di diritto privato dell' ente (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori etc.)

Titolo II

Trasmissione dei dati ed attività di verifica

Art. 3 – Predisposizione liste di carico

1. Ciascun ufficio del Comune, preposto alla gestione di entrate di cui all' art. 2, predispone le liste di carico secondo le modalità del tracciato record che il Funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva metterà a disposizione.
2. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia, voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista, se dovuti.
3. Gli elenchi trasmessi formalmente con protocollo e firmati digitalmente devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili.
4. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi completi, sia anagrafici sia relativi al titolo di credito e fra i dati identificativi devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo al contribuente.

Art. 4 – Trasmissione delle liste di carico

1. Le liste di carico devono essere ricevute dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva almeno 180 (centottanta) giorni prima che i singoli crediti cadano in prescrizione.

Titolo III

Riscossione coattiva

Art. 5- Ingunzione di pagamento

1. Il primo atto della riscossione coattiva è l'ingunzione fiscale, che viene predisposta dal Funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva sulla base dei dati trasmessi dai vari Responsabili del procedimento degli uffici comunali preposti alla riscossione di entrate.
2. Questa deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:
 - l'indicazione del soggetto debitore;
 - l'indicazione del soggetto creditore;
 - l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi e le spese di notifica;
 - il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica);
 - l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
 - la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
 - l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
 - l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;

- l'indicazione del Funzionario responsabile dell'entrata;
 - la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del procedimento di riscossione coattiva.
3. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
4. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
5. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 30,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.

Art. 6 - Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, con ricorso rigettato.
2. Essa contiene gli elementi e quindi assolve anche la funzione di precetto.
3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.
6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive, il Funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

Art. 7 – Azioni cautelari ed esecutive

1. La scelta se avviare le azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata dal Responsabile dell'entrata tenendo sempre in considerazione il criterio costo/beneficio, secondo i seguenti parametri:
 - tipologia del credito
 - importo del credito
 - costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
 - eventuale contenzioso in atto
- In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito, il Responsabile dell'entrata attuerà le procedure di sgravio.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
 3. In prima istanza, il Responsabile del procedimento di riscossione coattiva effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare.
 4. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di 1,5 punti percentuali.

Art. 8 - Fermo amministrativo

1. Il fermo amministrativo può essere iscritto solo per crediti uguali o superiori ad € 250,00.

Art. 9 - Azioni cautelari e conservative dei crediti

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il Responsabile dell'entrata può promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

Art. 10 - Sgravio e rimborso

1. Nel caso si renda necessario procedere ad uno sgravio parziale/totale dell'atto posto in riscossione coattiva, il Responsabile dell' entrata dovrà far pervenire uno specifico provvedimento, contenente le motivazioni e gli importi sgravare, al Funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva il quale provvederà ad attuare le procedure necessarie e contestualmente ne darà comunicazione al contribuente.
2. L'eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del Responsabile dell' entrata per cui si procede.

Art. 11 Rimborso spese

1. Con l'ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche i seguenti ulteriori oneri:
 - a) le spese di notifica dell'ingiunzione e di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva;
 - b) gli interessi legali maggiorati di 1,5 punti percentuali, salva l'applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni;
2. Sono a carico del contribuente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000, sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive, da determinarsi con apposita delibera di Giunta Comunale .
3. L'aggio di riscossione è posto in ogni caso a carico dell' Amministrazione Comunale.

Art. 12-Rateizzazione

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato a cui è stato notificato il decreto ingiuntivo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di ventiquattro rate secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti da € 200,00 fino a € 2.000,00	12
Per debiti superiori ad € 2.000,00	24


2. La rateizzazione viene concessa con le seguenti modalità:
 - importo minimo della rata € 100,00 mensili oltre interessi;
 - importo minimo rateizzabile € 200,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive avviate;
 - le rate hanno scadenza l' ultimo giorno di ciascun mese.
3. Il Funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva esaminata l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.
4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.
5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
 - il carico non può più essere rateizzato.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono inoltre addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

Art. 13- Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica tempestivamente e comunque non oltre il 31/12 di ogni anno al Responsabile dell' entrata l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, affinché quest' ultimo provveda al riaccertamento dell' entrata.

Art. 14- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Prot. 28616 del 14/6/2015

Comune di Cento
Collegio dei Revisori 2012-2015

Parere regolamenti
(agg. 17/6/15)

Rev. 0 del 7/10/2012

Oggetto: Parere proposta di deliberazione consiliare n. 27 del 10/6/15 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Modifica, n. 29 del 12/6/2015 – Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. Modifica, n. 28 del 10/6/2015 – Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie

Il Collegio dei Revisori

Dott. Moreno Tommasini . Presidente
Dott. Federico Saini – componente
Dott. Luciano Salsi . Componente

Esaminate le seguenti proposte:

- a) deliberazione n. 27 del 10/6/2015 – Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Modifica.
- b) deliberazione n. 29 del 12/6/2015 – Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. Modifica
- c) deliberazione n. 28 del 10/6/2015 – Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
Visto il TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Considerato che al Collegio compete l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 239 – comma 1 lettera b) punto 7) "proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Considerato che le proposte regolamentari rientrano nell'ambito di applicazione della citata normativa;

Richiamato l'art. 239 – comma 1 bis del TUEL, inserito dal Dl 10 ottobre 2012, n. 174 art. 3 c. 1 lett. o) punto 2) che recita: "Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione".

Considerato che la delibera in oggetto risulta coerente con la normativa vigente;

Considerato che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato parere contabile favorevole del responsabile dei servizi finanziari;

DELIBERA


- 1) di esprimere parere favorevole alle proposte di deliberazione di cui sopra.

Dott. Moreno Tommasini

Dott. Federico Saini

Dott. Luciano Salsi

Nota: documento firmato digitalmente



Proposta di deliberazione n. 28 del 10/06/2015
Settore proponente RAGIONERIA E FINANZE

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED
EXTRATRIBUTARIE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
FAVOREVOLE

Cento, 10/06/2015

Firma
Il Responsabile del Servizio
(Denise Frapiccini)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di
deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE.

Cento, 10/06/2015


Firma
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Denise Frapiccini)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di deliberazione
si attesta la copertura finanziaria.

Cento, 10/06/2015

Firma
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Denise Frapiccini)




Verbale n° 36 del 17/06/2015


Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
FORTINI VASCO



Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA.



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che copia in PDF della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art. 124, comma 1).

Cento, 24 GIU. 2015

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA



CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _____

Cento, _____

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA

